

sottoporre, in tempi brevi, a questo Comitato anche la proposta di integrazione degli standard di qualità e di misurazione e verifica dei relativi livelli prevista all'art. 21, comma 3, del decreto-legge n. 355/2003, convertito dalla legge n. 47/2004;

attivarsi affinché nella costruzione delle dinamiche tariffarie, anche in relazione al numero limitato di società autostradali quotate sul mercato regolamentato, sia svolta un'analisi di benchmark anche su società quotate operanti in altri settori del comparto trasporti;

assicurare adeguate e puntuali verifiche sul rispetto della convenzione, garantendo nel contempo un monitoraggio costante;

Invita

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a riferire, in esito alle verifiche condotte tra il concedente e il concessionario, al termine del primo periodo regolatorio in merito, tra l'altro alla portata della clausola che prevede la riprogrammazione e la remunerazione, come nuovi, degli interventi non realizzati nel periodo precedente (art. 17.4).

Roma, 13 maggio 2010

Il Vice Presidente: TREMONTI

Il segretario del Cipe: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2010

Ufficio controllo Ministeri Economico-Finanziari, registro n. 5 economia e finanze, foglio n. 370.

10A11840

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Schema di convenzione unica tra Anas S.p.a. e Autostrada Torino-Savona S.p.a. (Deliberazione n. 21/2010)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 27 gennaio 1994 (G. U. n. 43/1994) recante «Principi sull'erogazione dei servizi pubblici»;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 aprile 1997, n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e relativo allo schema di piano economico-finanziario da adottare da parte delle Società concessionarie autostradali;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che ha confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e i principi comuni per le Amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle Autorità di settore;

Vista la direttiva del Ministro dei lavori pubblici 20 ottobre 1998 – emanata di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – concernente «Direttiva per la revisione degli strumenti convenzionali tra ANAS e società concessionarie di autostrade»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998 (G.U. n. 26/1999 – S.O.) emanato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, e recante «Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità)»;


Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che, all'art. 11, stabilisce ulteriori principi in tema di qualità dei servizi pubblici;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizioni in materia di concessioni autostradali, così come modificato dall'art. 2, comma 89, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, appresso menzionato;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che all'art. 1, comma 1020 e seguenti, detta ulteriori disposizioni per il settore autostradale, in particolare apportando – al comma 1030 – modifiche alla normativa citata al visto precedente, e che è stata poi ulteriormente modificata dall'art. 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, che ha, tra l'altro, introdotto la possibilità per il concessionario di concordare con il concedente una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio;

Visto l'art. 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e che – a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione – abroga l'art. 1, comma 1021, della citata legge n. 296/2006, dettando una nuova disciplina in tema di «sovrapprezzi» alle tariffe autostradali;



Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che, all'art. 2, comma 202, ha disposto che gli schemi di convenzioni autostradali sottoscritti con ANAS sino alla data del 31 dicembre 2009 sono approvati *ope legis* «a condizione che i suddetti schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere CIPE di approvazione, ai fini dell'invarianza di effetti sulla finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzioni già approvati»;

Vista la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (G.U. n. 118/1996), in materia di disciplina dei servizi di pubblica utilità non già diversamente regolamentati ed in tema di determinazione delle relative tariffe;

Viste le delibere 8 maggio 1996, n. 81 (G.U. n. 138/1996), e 9 luglio 1998, n. 63 (G.U. n. 199/1998), che hanno istituito – ai sensi del punto 20 della delibera n. 65 del 1996 – e regolamentato il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, di seguito denominato NARS;

Vista la delibera 20 dicembre 1996, n. 319 (G.U. n. 305/1996), con la quale viene definito lo schema regolatorio complessivo del settore ed in particolare viene indicata nella metodologia del price-cap il sistema di determinazione delle tariffe nonché stabilita in cinque anni la durata del periodo regolatorio;

Vista la delibera 26 gennaio 2007, n. 1 (G.U. n. 41/2007), che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale;

Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39 (G.U. n. 197/2007), che sostituisce la delibera n. 1/2007;

Vista la direttiva 30 luglio 2007 emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (G.U. n. 224/2007), recante «Criteri di autorizzazione alle modificazioni del concessionario autostradale, derivanti da concentrazione comunitaria»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008, con il quale si è proceduto alla riorganizzazione del NARS e che, all'art. 1, comma 1, prevede la verifica, da parte dello stesso Nucleo, dell'applicazione – negli schemi di convenzione unica sottoposti a questo Comitato – dei principi in materia di regolazione tariffaria relativi al settore considerato;

Vista la direttiva emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 1025, della citata legge n. 296/2006;

Vista la nota 4 marzo 2010, n. 9508, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso lo schema di convenzione unica siglato in data 18 novembre 2009 tra ANAS S.p.A. e Autostrada Torino – Savona S.p.A., corredato dai relativi allegati, e ne ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato, previo parere del NARS;

Considerato che il NARS, nella seduta dell'11 maggio 2010 con parere n. 4, si è favorevolmente pronunciato in merito allo schema di «convenzione unica» tra ANAS S.p.A. e Autostrada Torino – Savona S.p.A. a condizione che si tenesse conto di alcune osservazioni e raccomandazioni formulate nel parere stesso;

Considerato che, nel corso dell'istruttoria, il Ministero dell'economia e delle finanze ha formulato ulteriori osservazioni oltre a quelle rappresentate in sede NARS;

Considerato che Autostrada Torino – Savona S.p.A. non ha richiesto ad ANAS S.p.A. il riequilibrio economico-finanziario della concessione ai sensi della citata delibera n. 39/2007 ed ha optato per l'applicazione della formula tariffaria introdotta a seguito delle modifiche all'art. 8-*duodecies* del D.L. n. 59/2008, convertito con modificazioni, dalla L. n. 101/2008;

Considerato che, nel corso della riunione preparatoria dell'odierna seduta, è stata consegnata la nota n. 20656 di pari data, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti esprime, tra l'altro, le motivazioni per cui non ritiene recepirli alcune indicazioni di carattere generale formulate dal NARS in merito alle cause legittimanti la corresponsione di un indennizzo a favore del concessionario in caso di recesso, revoca e risoluzione della convenzione nonché alle verifiche sui parametri di costruzione dei piani economico-finanziari;

Considerato che, con nota n. 40198 del 12 maggio 2010, il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS segnala che l'appunto istruttorio predisposto dagli uffici di questo Comitato per la predetta riunione preparatoria include le prescrizioni richieste dalla RGS anche in linea con le indicazioni del NARS, salve le definitive valutazioni dello stesso Ministero in ordine alla destinazione dei profitti aggiuntivi derivanti dall'incremento del volume di traffico rispetto alle previsioni;


Considerato che con successiva nota n. 43722 del 13 maggio 2010, consegnata in seduta, il Ministero dell'economia e delle finanze – RGS ha espresso le proprie valutazioni in merito alla richiamata lettera del Ministero infrastrutture n. 20656 dell'11 maggio 2010;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto:

1. dei contenuti dello schema di «convenzione unica» siglata tra ANAS S.p.A. e Autostrada Torino – Savona S.p.A. e, in particolare, che:

lo schema di convenzione in esame sostituisce ad ogni effetto la precedente convenzione sottoscritta in data 7 dicembre 1999, ai sensi dell'art. 11 della l. n. 482/1992, approvata e resa efficace con D.L. n. 608/Segr. del 21 dicembre 1999;



detto schema disciplina integralmente il rapporto concessorio per la progettazione, la costruzione e la gestione di tutti gli interventi già assentiti in concessione dalla convenzione stipulata in data 7 dicembre 1999 ed in dettaglio:

A6 Torino – Savona asta principale km 124,3

Raccordo di Fossano km 6,6

per un totale di km 130,9

sono incluse le opere di completamento per il raddoppio dell'intera autostrada e gli interventi di messa in sicurezza della carreggiata attuale, già inserite nel piano economico-finanziario allegato alla convenzione del 1999;

sono, altresì, affidate al concessionario le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento richiesti da esigenze sia di sicurezza del traffico che di mantenimento del livello di servizio, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 531/82, le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento della viabilità di adduzione ai trafori o valichi di confine o della viabilità al servizio delle grandi aree metropolitane, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 531/82;

lo schema di convenzione prevede, inoltre, l'impegno del concessionario a sviluppare la progettazione preliminare del collegamento tra la strada regionale n. 20, la Strada Reale e l'Autostrada Torino – Savona e che, al termine dell'iter autorizzativo, il concessionario potrà chiedere l'inserimento di tale opera negli impegni di investimento e procedere, se de caso e conseguentemente, alla stipula di una nuova convenzione unica;

l'importo dei nuovi investimenti è pari complessivamente a 165,3 milioni di euro, di cui 24,4 milioni di euro da realizzare nel periodo 2008-2012;

è previsto l'impegno da parte del concedente a corrispondere al concessionario un contributo pari a complessivi 409,4 milioni di euro;

la scadenza della concessione è fissata al 31 dicembre 2038 e, al termine, non è previsto valore di subentro;

il Wacc (Tasso di remunerazione del capitale investito), al lordo dell'imposizione fiscale, è pari al 9,87 per cento;

la componente K, assume i seguenti valori: 0,05 per cento per il 2010, 0,11 per cento per il 2011, 0,39 per cento per il 2012;

la concessionaria, come esposto, ha optato per la formula di adeguamento tariffario semplificata, assumendo a riferimento il tasso di inflazione effettiva degli ultimi 12 mesi, calcolato sulla base della variazione media annua dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (indice NIC) registrata dall'ISTAT nel periodo 1° luglio-30 giugno antecedente alla data di presentazione della richiesta di variazione tariffaria, e quantificando nel 70 per cento la misura dell'inflazione da considerare;

l'art. 19 e l'Allegato C individuano gli indicatori di qualità che riproducono quelli tradizionalmente adottati e riferiti all'incidentalità ed allo stato strutturale della pavimentazione e le cui variazioni nella fattispecie rilevano solo ai fini dell'eventuale applicazione di sanzioni, stante la rilevata adozione della formula tariffaria semplificata, mentre l'art. 30 del medesimo schema stabilisce a carico del concessionario l'onere di redigere la Carta dei servizi e di procedere al suo aggiornamento annuale e l'art. 3.2 lett. e) prevede l'obbligo del concessionario stesso di introdurre le modifiche agli indicatori di qualità che risultano necessarie ai sensi delle direttive di questo Comitato adottate anche in attuazione del citato art. 21, comma 3, del decreto-legge n. 355/2003 convertito dalla legge n. 47/2004;

2. della necessità di confermare, in relazione alle considerazioni svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze nella citata lettera del 13 maggio 2010, lo stralcio dei «mutamenti del quadro legislativo e regolatorio» dalle cause legittimanti la corresponsione di un indennizzo da parte del concedente in caso di cessazione anticipata del rapporto convenzionale, nonché della necessità di verifiche sulla correttezza dei parametri di costruzione del piano economico-finanziario;

Delibera:


1. Ai sensi dell'art. 2, comma 202, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono formulate, in ordine allo schema di convenzione tra ANAS S.p.A. e Autostrada Torino – Savona S.p.A., le seguenti prescrizioni intese ad assicurare l'invarianza di effetti sulla finanza pubblica:

l'art. 3, comma 2, è da integrare richiamando la direttiva del 30 luglio 2007 citata in premessa e in modo da prevedere che il concessionario si impegni:

aa) a prestare in caso di operazioni di carattere straordinario (fusioni, scissioni, acquisti o cessioni di rami di azienda e altre operazioni di trasformazione societaria) tutte le garanzie idonee ad assicurare la completa realizzazione delle opere assentite in concessione e non eseguite alla data dell'operazione;

bb) ad assicurare, in caso di operazioni di carattere straordinario di cui alla lettera *aa)* che, all'esito dell'operazione stessa, il costo delle provvista finanziaria occorrente per l'adempimento degli obblighi di convenzione non sarà superiore a quello precedentemente sostenuto, assumendo come elemento di giudizio anche le variazioni del rating;

cc) richiedere la preventiva autorizzazione del Concedente, per l'esecuzione di operazioni di carattere straordinario di cui alle precedenti lettere *aa)* e *bb)*, in conformità alla normativa comunitaria di cui al regolamento CE n. 139/2004, nonché alla normativa nazionale;



Considerato che l'art. 3, comma 2, lett. v) fa riferimento esclusivamente alle garanzie previste dal titolo VII dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, e che l'art. 6 non prevede esplicitamente tutte le garanzie richieste dalla vigente normativa, tra l'altro per la fase di gestione, il predetto art. 6 deve essere adeguatamente integrato in modo che risulti che il concessionario è tenuto a fornire tutte le garanzie assicurative previste dall'art. 86, comma 1, lett. o) del citato D.P.R. n. 554/1999 per le attività di progettazione, costruzione e gestione;

sono da rettificare gli importi indicati all'art. 5-bis, comma 3 relativo ai contributi pubblici, in quanto la somma degli stessi non corrisponde al valore del contributo indicato al precedente comma 2, pari a 409,4 milioni di euro;

è da rivedere la clausola (art. 9) sulla decadenza, prevedendo che il trasferimento è subordinato al pagamento da parte del concedente al concessionario decaduto di un importo corrispondente al costo degli investimenti, al netto degli ammortamenti calcolato secondo la normativa applicabile ai singoli investimenti e sostituendo come segue il comma 3: «Il concedente subentra in tutti i rapporti attivi e passivi ad esclusione di quelli di natura finanziaria, di cui è titolare il concessionario e relativi all'oggetto della presente convenzione, in essere al momento del trasferimento della concessione, fermo restando il diritto di rivalsa del concedente nei confronti del concessionario. Il trasferimento è subordinato al pagamento da parte del concedente al concessionario decaduto di un importo corrispondente al costo degli investimenti effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti, calcolato secondo la normativa applicabile ai singoli investimenti autorizzati dal concedente, certificati da una Società di revisione scelta di comune accordo ovvero, in caso di disaccordo, dal concedente, salvo eventuali modifiche normative e regolamentari»;

all'art. 9-bis, 1° comma, deve essere eliminato l'inciso «ivi inclusi i mutamenti sostanziali del quadro legislativo e regolatorio»;

deve essere integrato l'art. 11, comma 6, con una clausola che preveda l'accollo al concessionario degli oneri di progettazione nell'ipotesi che la progettazione definitiva non sia approvata in sede di conferenza dei servizi;

l'art. 12, comma 1, è da integrare indicando gli estremi di legge che ne fissano la misura;

2. Deve essere previsto, al punto 17 ter 7, che le nuove convenzioni che vengono stipulate in vista della realizzazione di nuovi investimenti debbono essere sottoposte a questo Comitato secondo la procedura delineata dal decreto-legge n. 262/2006, convertito dalla legge n. 286/2006, e debbono essere altresì stralciati i punti 18.3 e 18.5 che prevedono una procedura di silenzio assenso ex art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di mancata emanazione – entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento

– dei decreti interministeriali degli adeguamenti tariffari, stante l'indisponibilità, per le parti, di detta procedura di legge che regola detti adeguamenti;

Raccomanda:

al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di avere cura di:

adottare tutte le iniziative possibili affinché in tempi brevi vengano sottoposte a questo Comitato linee-guida previste ai punti 3.3 e 3.12 del documento tecnico allegato alla delibera n. 39/2007 nella stesura aggiornata richiesta ad ANAS S.p.A. con nota 28 ottobre 2009, n. 42779 e l'aggiornamento dello schema di piano finanziario emanato con il citato decreto interministeriale n. 125/1997;

sottoporre, in tempi brevi, a questo Comitato anche la proposta di integrazione degli standard di qualità e di misurazione e verifica dei relativi livelli prevista all'art. 21, comma 3, del decreto-legge n. 355/2003, convertito dalla legge n. 47/2004;

attivarsi affinché nella costruzione delle dinamiche tariffarie, anche in relazione al numero limitato di società autostradali quotate sul mercato regolamentato, sia svolta un'analisi di benchmark anche su società quotate operanti in altri settori del comparto trasporti;

assicurare adeguate e puntuali verifiche sul rispetto della convenzione, garantendo nel contempo un monitoraggio costante;

Invita:

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a riferire, in esito alle verifiche condotte tra il concedente e il concessionario, al termine del primo periodo regolatorio in merito, tra l'altro alla portata della clausola che prevede la riprogrammazione e la remunerazione, come nuovi, degli interventi non realizzati nel periodo precedente (art. 17.4).

Roma, 13 maggio 2010

Il Segretario del CIPE: MICCICHÈ

Il vice Presidente: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 369

10A11841

